

Municipio Roma V Prot. CF 64563/2022

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V**

(Seduta del 28 aprile 2022)

L'anno duemilaventidue il giorno di giovedì ventotto del mese di aprile alle ore 13,30, previa convocazione alle ore 14,00, nell'aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio: Emiliano Orlandi

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore Dott. Alessandro Massimo Voglino.

Il Vice Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 18 Consiglieri:

Antinozzi Elena	Marocchini Mauro	Piccardi Massimo
Buttitta Giampiero	Meuti Mario	Pietrosanti Marco
Cammerino Eva Vittoria	Noce Marilena	Platania Agostino
Coppola Valentina	Orlandi Emiliano	Poverini Claudio
Di Cagno Olga	Pacifici Walter	Procacci Tatiana
Liani Antonio	Piattoni Fabio	Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Caliste, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Mattana, Rinaldi e Riniolo.

Il Vice Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Liani Antonio, Coppola Valentina e Procacci Tatiana, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula il Consigliere Ferrari
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Riniolo
(omissis)

Entra in aula il Consigliere Mattana
(omissis)

Esce dall'aula il Consigliere Pacifici
(omissis)

Figura iscritta all'Odg la seguente PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa della I Commissione Consiliare permanente del Municipio Roma V a firma dei Consiglieri Antinozzi, Di Cosmo, Ferrari e Buttitta: Istituzione del "Consiglio dei Giovani" e approvazione del relativo Regolamento.

PREMESSO CHE

Il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i., nel Titolo I Disposizioni Generali riconosce e promuove forme di partecipazione dei cittadini residenti o operanti nel territorio locale alla vita pubblica;

Lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i. nei suoi principi programmatici (art. 2 comma 7) favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale[...];

Il Regolamento del Decentramento Amm. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8/2/1999 e s.m.i. all'art. 40 comma 1, assicura la più ampia partecipazione dei cittadini singoli o associati all'amministrazione locale;

- L'art. 1 (Principi Generali) del Regolamento del Municipio Roma V approvato con deliberazione del 27/3/2014 e s.m.i. riconosce al comma 2, come risorse preziose per la comunità, i bambini e le bambine, le adolescenti e gli adolescenti, le giovani e i giovani [...];

- L'art. 7 del Regolamento del Municipio Roma V approvato con deliberazione del 27/3/2014 e s.m.i. promuove al comma 1 l'istituzione di organismi ed occasioni di consultazione di cittadini;

- La Legge regionale n. 20/2017 "Promuove gli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale"

TENUTO CONTO CHE

La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1997, n.285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali;

La Regione concede ai Comuni, nonché ai Municipi, un contributo per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli Comunali, Municipali o Sovracomunali dei giovani, nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1 della Legge regionale n. 20/2007;

Sia un obiettivo fondamentale quello di riavvicinare i giovani alla vita politica e all'amministrazione della città;

Che l'ascolto dei giovani sia caratteristica di una amministrazione capace di lavorare con una visione del futuro, in grado di comprendere i cambiamenti che la società impone e di adattarsi ad essi, rispondendo alle reali necessità dei giovani cittadini, futuri uomini e donne

AL FINE DI

Approfondire la conoscenza dell'Ente Locale e il suo funzionamento (il Municipio: competenze e ruoli);

Approfondire i principi di solidarietà e democrazia, nonché i valori dell'accoglienza, dell'inclusione, del dialogo;

Realizzare la partecipazione attiva all'interno della comunità da parte dei giovani;

Permettere la presentazione di idee e progetti proposte dagli stessi ragazzi;

Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

Promuovere l'informazione rivolta ai giovani; seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

Che, conseguentemente, in adesione a tali finalità, si intende istituire il Consiglio dei Giovani del Municipio di Roma V;

Che l'istituzione del Consiglio dei Giovani non comporta oneri economici a carico dell'Amministrazione Municipale;

Che in data 26/04/2022 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Alessandro Massimo Voglino ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 2 lett. d) del vigente regolamento Uffici e Servizi, approvato con DGC n. 222/2017 e s.m.i., si attesta la coerenza della proposta di deliberazione ai documenti di programmazione dell'Ente”;

F.to Il Direttore del Municipio Roma VDott. Alessandro Massimo Voglino

Che in data 26/04/2022 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Alessandro Massimo Voglino, ha espresso il parere che di seguito si riporta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

F.to Il Direttore del Municipio Roma V

Dott. Alessandro Massimo Voglino

Che trattandosi di atto privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;

Che detti pareri, espressi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 31 comma 2 lettera d) del vigente Regolamento Uffici e Servizi, sono inseriti nella presente proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare permanente del Municipio Roma V espresso nella seduta del Giorno 04/04/2022;

VISTI

- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale modificato dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss.mm.ii.;

Per i motivi espressi in narrativa:

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V DELIBERA

Di ISTITUIRE il “Consiglio dei Giovani del Municipio Roma V”

Di APPROVARE il regolamento del Consiglio Dei Giovani del Municipio Roma V, composto da 40 articoli, facenti parte integrante della presente Deliberazione.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DEL MUNICIPIO ROMA V

PARTE PRIMA

ARTICOLO 1 – Finalità

1. Il Consiglio Municipale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Municipio Roma V con delibera n. xxx del xxx ai sensi della Legge regionale n. 20/2007 e secondo l'art. 16 del Regolamento del Municipio;
2. Il Consiglio promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale della Municipio, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio Municipale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – Competenze

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:

- a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) diffondere all'attenzione del mondo giovanile le attività e le funzioni degli enti locali;
- c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elaborare progetti partecipati e coordinati da realizzare anche in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) monitorare l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- f) esercitare una funzione propositiva e consultiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione Municipale nel settore giovanile.

2. Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Municipale e alla Giunta e può esprimere parere, anche se non vincolante, sugli atti emanati dal Consiglio Municipale, dal Presidente di Municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile. In questo ambito, l'Amministrazione Municipale è tenuta a portare a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione può richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti che riguardano anche solo in parte la popolazione giovanile.

3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato:

- a) coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile;
- b) valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune ed a ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio Municipale;
- c) raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;

4. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 Marzo di ciascun anno, presenta per conoscenza alla Presidenza della Regione Lazio, all'Ufficio di scopo per le Politiche giovanili del Gabinetto del sindaco di Roma, al Consiglio municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio Municipale, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 – Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio dei Giovani del municipio Roma V è composto da 12 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Municipio V che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dal suo scioglimento nonché entro 6 mesi dall'approvazione del Regolamento Istitutivo. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane anagraficamente più anziano che la presiede fino all'elezione del Presidente.

3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta motivata, indirizzata al Presidente del consiglio dei giovani del municipio:

- a) dall'Ufficio di Scopo per le Politiche giovanili del Gabinetto del sindaco di Roma
- b) dal Presidente del Municipio Roma V
- c) dall'Assessore alle Politiche giovanili;
- d) dal Consiglio municipale;
- e) da almeno un terzo dei membri del Consiglio dei giovani;
- f) da almeno 200 elettori dello stesso;

4. Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, qualora lo ritenga necessario, l'Assessore alle Politiche Giovanili.

5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica quattro anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Ogni componente del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 – Gli organi e il loro funzionamento

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza dei voti. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati, viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto dal consiglio un vice presidente. Viene proclamato vice presidente colui che consegue il maggior numero di voti.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente, durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente e/o del Vice Presidente, almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio può presentare una motivata mozione di sfiducia. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio dei giovani:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione delle attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Municipale;
- può partecipare su invito, a nome del Consiglio dei Giovani, alle riunioni della Giunta Municipale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgano direttamente i giovani;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Municipio da presentare al Consiglio Municipale entro il 31 marzo di ciascun anno;
- svolge tutte le funzioni ed i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento;
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un Segretario, anche con funzioni verbalizzanti, di nomina permanente tra i componenti del Consiglio dei Giovani.

6. Il Segretario:

- è nominato dal Presidente;

- cura l'archiviazione e il protocollo interno degli atti del Consiglio;
- redige i verbali delle adunanze;
- coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- redige il calendario delle attività del Consiglio;
- si occupa della trasmissione degli atti del Consiglio ai destinatari;
- coadiuva il Presidente nella stesura della relazione sulla condizione giovanile nel territorio del Municipio.

7. Consiglio di Presidenza

- Il Consiglio di Presidenza è formato dal vice presidente, dal segretario, dai presidenti delle commissioni e dal Presidente, che lo convoca e presiede.
- Il Consiglio di presidenza ha il compito di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio dei Giovani.

8. Commissioni

- Le commissioni costituite sono 4, ognuna di esse è composta da 6 membri di cui un membro con funzioni di Presidente;
- I membri sono nominati mediante votazione da parte del consiglio di una proposta di deliberazione elaborata dal presidente in concomitanza con il vicepresidente;
- Il presidente è eletto dai membri della commissione a maggioranza assoluta;
- Le tematiche trattate dalle commissioni sono assegnate dal presidente.
- La maggioranza assoluta dei membri può sfiduciare il presidente inviando preventivamente al presidente del consiglio dei giovani del municipio una nota con le motivazioni. Successivamente alla prima seduta utile i membri procedono con la sfiducia e la successiva elezione del nuovo presidente

ARTICOLO 5 – Scioglimento

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione della carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 – Cessazione dalla carica dei componenti

1. I componenti del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al Presidente. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 5 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 – Adunanze

1. Le adunanze sono convocate tramite mezzo di posta elettronica dal Presidente. L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, deve pervenire entro 5 giorni dalla data di convocazione. Gli allegati da prendere in visione, discutere o porre in votazione dovranno pervenire entro 3 giorni dalla data di convocazione tramite mezzo di posta elettronica

2. Le adunanze del Consiglio dei Giovani si aprono all'orario fissato nell'avviso di convocazione, sono valide quando viene raggiunto il numero legale per deliberare (art. 13), accertato mediante l'appello nominale fatto dal Presidente. Quando è accertato che il Consiglio dei Giovani non è adunato in numero legale per deliberare, il Presidente sospende la seduta per 20 minuti o fino a quando in aula non è accertato il numero legale. Se ancora al secondo appello non viene ravvisato il numero legale il Presidente toglie la seduta. Le adunanze sono pubbliche, ma non a intervento libero. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse, il Presidente, su sua iniziativa o su proposta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e/o associati, rappresentanti di Enti Pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze in seduta aperta, è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico. Il presidente ha facoltà di allontanare dall'aula i componenti che assumono atteggiamenti non rispettosi nei confronti della presidenza, dei consiglieri, degli invitati e del pubblico e/o non conformi ai principi della Costituzione della

ARTICOLO 8 – Ammissione di organi politici, funzionari e consulenti

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, può invitare alle sedute organi politici territoriali, funzionari del Municipio, del Comune o di altri Enti Pubblici, consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Municipio, del Comune o di altri Enti, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 – Deliberazioni

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 7 dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ARTICOLO 10 – Rapporti con il Municipio

1. L'Amministrazione Municipale:

- a) trasmette periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei Giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune e/o il Municipio intendono porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'eventuale espressione del relativo parere;
- b) Invita in maniera permanente il presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute del Consiglio Municipale;
- c) consente l'utilizzo della Sala Consiliare per le adunanze del Consiglio dei Giovani;
- d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione Municipale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso al Consiglio dei Giovani, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente.
- e) Può invitare il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute della Giunta Municipale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
- f) prevede, se possibile, nel bilancio di competenza, un contributo, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Giovani;
- g) coinvolge prioritariamente il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione Municipale in attuazione di quanto previsto dalla L.R.n.16/2005 (Bilancio Partecipato) ed anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 34 e 35 della L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2008".

ARTICOLO 11 – Modifica del Regolamento Interno

1. Il Consiglio dei Giovani può presentare mozione di modifica del Regolamento Interno su richiesta di almeno 1/3 dei componenti eletti. La proposta di modifica del Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio eletto.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 12 - Ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.

2. Gli atti di cui al precedente punto 1 rimangono iscritti all'ordine del giorno fino alla loro trattazione, ovvero vengono depennati su disposizione del Presidente allorché i proponenti ne chiedono il ritiro.

3. L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o un consigliere ne faccia richiesta e questa non incontri opposizioni. In caso di opposizione decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

ARTICOLO 13 - Proposte non iscritte all'ordine del giorno

1. Per le proposte che abbiano per oggetto una manifestazione di intenti del Consiglio di fronte ad eventi che interessino il Municipio e non impegnino il bilancio del Municipio, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Municipale, non è necessaria la preventiva inserzione nell'ordine del giorno.
2. Il proponente, redatta in forma di mozione la manifestazione di intenti e sottoscritta da almeno tre Consiglieri, la sottopone al Presidente.
3. Se il Presidente riscontra la volontà del Consiglio di votare nella stessa seduta la proposta, ne dispone la votazione negli ultimi trenta minuti della seduta stessa.

ARTICOLO 14 – Ordine degli interventi

1. I Consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine dei lavori debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. Se un Consigliere, chiamato dal Presidente ad intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. È consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri.

ARTICOLO 15 – Divieto di discussioni e dialoghi tra i Consiglieri

1. I Consiglieri intervengono dal proprio banco, dirigendo sempre la parola al banco di presidenza, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri.

ARTICOLO 16 – Durata degli interventi

1. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per un massimo di 5 minuti, salvo il caso in cui il consigliere in questione non richieda alla presidenza tempo aggiuntivo.
2. Scaduto il termine, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, il Presidente gli toglie la parola.

ARTICOLO 17 – Divieto di interruzioni e divagazioni

1. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame.
2. Il Consigliere, durante il suo intervento, non può essere interrotto.
3. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

ARTICOLO 18 – Richiesta della parola per fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.
2. Il Presidente, a chi domanda la parola per fatto personale, valutate le circostanze, concede complessivamente non più di 5 minuti per indicare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento.

ARTICOLO 19 – Richiami al Regolamento, all'ordine dei lavori o alla priorità di una votazione

1. I richiami al Regolamento, all'ordine dei lavori o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Tali richiami debbono essere presentati in forma scritta alla Presidenza con l'indicazione sia dell'articolo del Regolamento cui il presentatore intende riferirsi sia delle motivazioni poste alla base della richiesta.

2. Il Presidente verifica immediatamente l'ammissibilità del richiamo, concede la parola al Presentatore per l'illustrazione che deve essere contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene, senza discussione, mediante votazione per alzata di mano.

ARTICOLO 20 – Presentazione e votazione di ordini del giorno

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o di un argomento, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti la materia, depositandone il testo scritto e firmato, sul banco del Presidente. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

2. Quando il Presidente lo richiede ed i presentatori acconsentono, emendamenti presentati su una proposta di deliberazione possono essere trasformati in ordini del giorno. Tali ordini del giorno sono posti ai voti prima della votazione finale sulla proposta.

3. Nel caso di ordini del giorno non connessi ad argomenti in discussione, i medesimi vengono posti in votazione con iscrizione all'ordine del giorno della medesima seduta o in una seduta successiva fissata dal Presidente di comune accordo con la maggioranza del Consiglio.

ARTICOLO 21 – Discussione generale sulle proposte di deliberazione

1. L'esame delle proposte di deliberazione può dare luogo a discussione generale, nel rispetto dei tempi eventualmente fissati.

2. Prima che si inizi la discussione della proposta di deliberazione, il Presidente concede la parola, per non più di 15 minuti al relatore.

3. Il Presidente, raccolte le iscrizioni a parlare e dichiarate chiuse le medesime, concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione.

4. Al termine della discussione il Presidente può intervenire, per non più di 10 minuti.

ARTICOLO 22 – Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente prima dell'apertura e/o durante la discussione generale.

ARTICOLO 23 – Esame e votazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione di carattere generale il Consiglio procede all'esame ed alle votazioni degli emendamenti eventualmente presentati a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

2. Nella discussione su ogni emendamento gli interventi non possono eccedere i 5 minuti per ciascun Consigliere.

3. Se durante la discussione i presentatori rinunciano al proprio emendamento, ogni altro Consigliere può farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

ARTICOLO 24 – Dichiarazione di voto e votazione finale

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli eventuali emendamenti, il Presidente sottopone al

voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti approvati.

2. Prima della votazione finale hanno diritto ad intervenire, per un tempo massimo di 5 minuti, i relatori che chiedano di rendere le dichiarazioni di voto.

3. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta, salvo i casi in cui un Consigliere chieda la votazione per parti separate. In questo caso le votazioni avvengono senza ulteriori interventi o dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 25 – Divieto di parola durante la votazione

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento relativamente alle esecuzioni della votazione in corso.

ARTICOLO 26 – Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale ovvero a mezzo di idonea strumentazione elettronica.

2. Le sole deliberazioni che riguardano persone si effettuano a scrutinio segreto o se lo richiedano i 2/3 dei componenti del consiglio.

3. L'appello nominale può essere sostituito dalla votazione elettronica con registrazione dei nominativi e delle relative espressioni di voto.

ARTICOLO 27 – Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato o qualora il Presidente reputi dubbio il risultato.

2. Il controllo della votazione è fatto da 2 scrutatori, nominati dal Presidente all'inizio della seduta.

ARTICOLO 28 – Procedura della votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.

2. Il Segretario e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti e li comunicano alla Presidenza.

ARTICOLO 29 – Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Quindi ordina la "chiama" e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.

3. Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

4. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

ARTICOLO 30 – Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza dei due scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

ARTICOLO 31 – Requisiti degli elettori

1. Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti o domiciliati nel municipio;
- b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;
- d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 32 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso seguenti requisiti

- a) Residenti nel comune di Roma

e dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31.

ARTICOLO 33 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Presidente del municipio indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto determina:

- la data delle consultazioni;
- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio

ARTICOLO 34 - LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.

2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 50 e non più di 150 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3. Le liste devono essere presentate in municipio a pena di inammissibilità entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.

4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 7 e non superiore a 12. La lista deve rispettare il criterio di parità di genere nella scelta dei candidati.

5. Le liste devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

6. Le liste non devono avere un diretto rimando a simboli o organizzazioni politiche.

7. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.

8. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 35 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:

- dal Presidente del municipio o suo delegato, che presiede;
- dal Direttore del municipio o funzionario appositamente delegato;
- da un dipendente del municipio Roma V.

2. La Commissione Elettorale:

- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 36 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste. Essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio. In base alla percentuale di voti attribuiti alla lista scattano i seggi in ordine di posizione nella lista.

ARTICOLO 37 - SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

ARTICOLO 38 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.

2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo.

4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 39 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata.

ARTICOLO 40 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 17 d'intesa con l'assessorato alle Politiche giovanili del Municipio Roma V.

Dopodichè il Vice Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Liani Antonio, Coppola Valentina e Procacci Tatiana invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della suestesa Deliberazione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente

Presenti: 20 Votanti: 20 Maggioranza: 11

Favorevoli: 16

Contrari: /

Astenuti: 4 (Marocchini, Noce, Piattoni e Platania)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Meuti, Piccardi.

Infine il Vice Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Liani Antonio, Coppola Valentina e Procacci Tatiana invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della dichiarazione di immediata eseguibilità.

Procedutosi alla votazione il Vice Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente

Presenti: 20 Votanti: 20 Maggioranza: 11

Favorevoli: 16

Contrari: /

Astenuti: 4 (Marocchini, Noce, Piattoni e Platania)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di Cagno, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo, Toti, Coppola, Meuti e Piccardi.

La Deliberazione è immediatamente eseguibile.

La Deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.29 per il 2022.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Emiliano Orlandi

IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni

La Deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal 02/05/2022 al 16/05/2022 e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
F.to P.O. Patrizia Colantoni